

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2104 del 08/05/2020
Oggetto	Procedimento FEPPA1327. Variante non sostanziale per cambio titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Ferrara, ad uso igienico ed assimilati. Richiedente: Società B&G SERVICES s.a.s.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2153 del 07/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA1327

VARIANTE NON SOSTANZIALE PER CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FERRARA, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI.

RICHIEDENTE: SOCIETÀ B&G SERVICES S.A.S.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di

- qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. *“Direttiva Derivazioni”*);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
 - la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
 - la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
 - la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
 - le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
 - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha

conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 del 07.10.19 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO

- che con prot. n. PG/2020/6514 del 16/01/2020, la società B&G SERVICES DI BUKHARI SYED TAUQIR HASSAN & C. S.a.s. - P.Iva 02054680380, con sede legale in via Della Canapa, 26 a Ferrara (FE), ha presentato istanza di richiesta di cambio di titolarità della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2027, assentita alla società MBN Snc di Maccanti Daria & C. con DET-AMB-2018-3888 del 27/07/2018 (cod. FEPPA1327);
- che con contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 31/10/2019, la soc. LUNIKGAS S.p.A. proprietaria dell'area in cui insiste la derivazione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, oggetto di cambio di titolarità, concede in locazione alla società B&G SERVICES DI BUKHARI SYED TAUQIR HASSAN & C. S.a.s, l'uso della medesima area, degli impianti con le pertinenti attrezzature e dell'opera di presa (pozzo) oggetto della presente concessione;
- che con prot. n. PG/2019/3823 del 10/01/2019, la società M5 ENTERPRISES Srl, P.Iva 03787230360, aveva presentato la richiesta di cambio di titolarità della medesima concessione sopracitata, assentita alla società MBN Snc di Maccanti Daria & C. con DET-AMB-2018-3888 del 27/07/2018;
- che la scrivente Agenzia aveva pertanto proceduto con la relativa istruttoria tecnico-amministrativa ai sensi del R.R. 41/2001 e con richiesta alla società M5 ENTERPRISES Srl degli adempimenti per la conclusione del procedimento di variante non sostanziale per cambio di titolarità (PG/2019/0132822 del 28/08/2019);

- che con nota del 13/09/2019 indirizzata all'*Agenzia delle Dogane* e assunta a prot. nr. PG.2020.6514 del 16.01.2020, la società M5 ENTERPRISES Srl, dichiara di rinunciare alla gestione dell'impianto (come da contratto di comodato registrato in data 14/02/2018) dalla data di subingresso del nuovo gestore; subingresso che si evince avvenuto in data 31/10/2019, come da contratto di locazione sopracitato, stipulato con la società B&G SERVICES DI BUKHARI SYED TAUQIR HASSAN & C. S.a.s;
- che la soc. LUNIKGAS S.p.A, ha espresso formale assenso al cambio di titolarità richiesto dalla soc. B&G SERVICES DI BUKHARI SYED TAUQIR HASSAN & C. Sas;
- che da visura camerale, alla data del 31/10/2018 la soc. MBM Snc di Maccanti Daria & C. ha cessato l'attività di auto-lavaggio;

DATO ATTO che ARPAE SAC di Ferrara, con nota PGFE.2020.18123 del 04.02.2020 ha comunicato a M5 ENTERPRISES Srl, il preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. e che essendo scaduti i termini di legge indicati nel medesimo preavviso per presentare osservazioni e sanare le inadempienze, è seguita la Determinazione di Diniego nr. DET-AMB-2020-932 del 26.02.2020.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di cambio di titolarità, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di rinnovo DET-AMB-2018-3888 del 27/07/2018:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 43 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE), via Canapa 26, su terreno di proprietà della soc. Lunikgas Spa, censito al fg. 105, mapp. n. 43; coordinate UTM RER x: 706.707; y: 970.388;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio);
- portata massima di esercizio pari a 1,0 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda di cambio di titolarità è stata regolarmente presentata;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- il canone per l'anno 2020 è quantificato in 164,89 euro;
- per la concessione in corso di cambio di titolarità sono stati già acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 21/11/2019, la somma pari a euro 90,00 relativa alle spese di istruttoria introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615 (versamento effettuato da LUNIKGAS S.p.A);
- ha versato, in data 15.04.2020, la somma pari a euro 164,89 relativa al canone dovuto per l'anno 2020 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 15.04.2020 la somma di euro 250,00 relativa al deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo

delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060, a seguito di regolarizzazione contabile da parte della Regione Emilia-Romagna - Servizio Bilancio e Finanze;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante non sostanziale alla concessione

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società B&G SERVICES DI BUKHARI SYED TAUQIR HASSAN & C. S.a.s, con sede legale in via Della Canapa, 26 a Ferrara (FE), il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 43 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE), via Canapa, 26, su terreno di proprietà della LUNIKGAS S.p.A, censito al fg. n. 15, mapp. n. 43; coordinate UTM RER x:706.707 y: 970.388;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio);
 - portata massima di esercizio pari a 1,0 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500 mc/annui;
2. di confermare che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che riprende le prescrizioni previste dalla DET-AMB-2018-3888, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di variante non sostanziale, come già sottoscritto dal concessionario in data 17.04.2020;
4. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2020, pari a euro 164,89 è stato versato;
5. di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all’anno 2020 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell’art. 8, l.r. 2/2015
 - i canoni annuali successivi all’anno 2020 dovranno essere versati sul sul conto corrente indicato dal Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a: “Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni Demanio Idr. STB 411” - IBAN: IT42C0760102400001018766582;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l’avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 152/2006 e dell’art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di dare atto che, avendo il concessionario adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, è possibile operare lo svincolo del deposito cauzionale;
9. di inviare copia semplice del presente provvedimento al precedente concessionario ed alla

Regione Emilia-Romagna ai fini della restituzione del deposito cauzionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla società B&G SERVICES DI BUKHARI SYED TAUQIR HASSAN & C. Sas, con sede legale in via Della Canapa nr. 26 a Ferrara (FE), per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo, mediante opera fissa (istanza di cambio di titolarità assunta a prot. nr. PG/2020/6514 del 16/01/2020, cod. Sisteb FEPPA1327).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 43,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno pari a mm 102, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 6,0 e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -31 m e -43 m.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ferrara (FE), via Della Canapa n. 26, su terreno di proprietà della soc. LUNIKGAS S.p.A, censito al fg. n. 105, mapp. n. 43; coordinate UTM*RER: $x = 706.707$ - $y = 970.388$.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,0 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 500,00 mc.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0640ER-DQ2-PCC.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo bifacciale delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, rinnovata con precedente determinazione n. DET-AMB-2018-3888 del 27/07/2018 e richiamata nell'atto di variante non sostanziale di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante, scade il 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub-concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al

termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.